

ΕΒΡΟΠΕΪΣΚΑ ΣΜΕΤΗΑ ΠΑΛΑΤΑ
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
DEI CONTI EUROPEA
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA



CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TA' L-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SGL000961IT03-10PP-D18-10-TR.doc

**DECISIONE N. 18-2010 DELLA CORTE DEI CONTI
RECANTE IL REGIME APPLICABILE AGLI ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI**

INDICE

<u>CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</u>	4
<i>Articolo 1 - Ambito di applicazione</i>	4
<i>Articolo 2 - Scambio reciproco e simultaneo di esperti</i>	4
<i>Articolo 3 - Durata del distacco</i>	4
<i>Articolo 4 - Funzioni</i>	5
<i>Articolo 5 - Diritti e obblighi</i>	6
<i>Articolo 6 - Livello, esperienza professionale e conoscenze linguistiche</i>	7
<i>Articolo 7 - Interruzione del distacco</i>	8
<i>Articolo 8 - Fine del distacco</i>	8
<u>CAPITOLO II: CONDIZIONI DI LAVORO</u>	8
<i>Articolo 9 - Sicurezza sociale</i>	8
<i>Articolo 10 - Orario di lavoro</i>	9
<i>Articolo 11 - Assenza per malattia</i>	9
<i>Articolo 12 - Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi</i>	9
<i>Articolo 13 - Congedo di maternità</i>	10
<u>CAPITOLO III: INDENNITÀ E SPESE</u>	11
<i>Articolo 14 - Indennità di soggiorno</i>	11
<i>Articolo 15 - Indennità forfettaria supplementare</i>	12
<i>Articolo 16 - Luogo di residenza e sede di distacco</i>	12
<i>Articolo 17 - Spese di viaggio</i>	13
<i>Articolo 18 - Spese di trasloco</i>	13
<i>Articolo 19 - Missioni e spese di missione</i>	14
<u>CAPITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE</u>	15
<i>Articolo 20 - Disposizioni amministrative</i>	15
<i>Articolo 21 - Adeguamento del regime</i>	15
<i>Articolo 22 - Entrata in vigore</i>	15

ΕΒΡΟΠΕΪΣΚΑ ΣΜΕΤΗΑ ΠΑΛΑΤΑ
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
DEI CONTI EUROPEA
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA



CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TA' L-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

**Decisione n. 18-2010 della Corte dei conti
recante il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati**

LA CORTE DEI CONTI,

- VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 287;
- VISTA la decisione n. 30-2003 della Corte dei conti del 12 giugno 2003 relativa al distacco di funzionari della Corte dei conti europea presso le istituzioni superiori di controllo nazionali;
- VISTA la decisione n. 34-2004 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso la Corte dei conti europea da una istituzione superiore di controllo nazionale
- VISTA la decisione n. 33-2005 recante il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso la Corte dei conti europea;

CONSIDERANDO:

- (1) che lo scopo di accogliere esperti nazionali distaccati (END) presso la Corte è di consentire a quest'ultima di beneficiare dell'esperienza professionale e delle conoscenze di alto livello dei medesimi;
- (2) che è auspicabile favorire lo scambio di esperienze e conoscenze professionali, distaccando temporaneamente esperti provenienti dalle amministrazioni degli Stati membri presso i servizi della Corte;
- (3) che i diritti e i doveri degli END stabiliti nella presente decisione mirano a garantire che essi esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse della Corte;
- (4) che è necessario definire tutte le condizioni di lavoro degli END;
- (5) che è opportuno modificare gli assegni e le indennità versate agli interessati, allineandoli in particolare con il trattamento economico accordato dalla Commissione europea;

- (6) che la data di entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere fissata in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli esperti nazionali già distaccati presso la Corte dei conti europea rispetto agli esperti distaccati presso la Commissione,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regime si applica agli esperti nazionali distaccati presso la Corte dei conti europea da un'istituzione superiore di controllo nazionale o da un'autorità nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea (in seguito denominata datore di lavoro).
2. I soggetti a cui si applica detto regime restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuiti da detto datore di lavoro.
3. Salvo deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina in seno alla Corte dei conti europea (in seguito denominata AIPN), gli END devono avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
4. Il distacco è reso effettivo mediante uno scambio di lettere tra la Corte dei conti europea ed il datore di lavoro. In tale quadro, le due parti definiscono, nel loro comune interesse, la natura dell'incarico, il profilo richiesto e la durata del distacco dell'END. Viene allegata allo scambio di lettere una copia del regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso la Corte dei conti europea.

Articolo 2

Scambio reciproco e simultaneo di esperti

In linea di massima, un END viene distaccato nel quadro di uno scambio reciproco e simultaneo con un funzionario della Corte dei conti europea, per un periodo di tempo uguale al distacco del funzionario della Corte dei conti europea e senza costi supplementari per il datore di lavoro dell'END.

Articolo 3

Durata del distacco

1. La durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni e può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.

Tuttavia, al termine del periodo di quattro anni, qualora le esigenze di servizio lo giustificano, l'AIPN può autorizzare una o più proroghe del distacco fino a un massimo di due anni.

2. La durata prevista del distacco è precisata, in occasione della messa a disposizione, nello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 4. La stessa procedura si applica in caso di rinnovo del periodo di distacco.
3. Un END che sia già stato distaccato presso la Corte dei conti europea può esservi distaccato nuovamente, conformemente alle norme interne relative alla durata massima della presenza di questa categoria di personale presso i servizi della Corte dei conti europea, e comunque sempre alle condizioni seguenti:
 - a) l'END deve continuare a soddisfare le condizioni stabilite per il distacco;
 - b) tra la fine del periodo di distacco precedente ed un nuovo periodo di distacco devono essere trascorsi almeno sei anni. Se, al termine del primo distacco, l'END ha usufruito di un contratto supplementare differente con la Corte dei conti europea, nel calcolo del periodo di sei anni va tenuto conto della durata di tale contratto.
 - c) Questa disposizione non impedisce alla Corte dei conti europea di accettare il distacco di un END che sia già stato distaccato per meno di quattro anni; in tal caso, tuttavia, la durata del nuovo distacco non deve superare la parte residua del periodo di quattro anni, fatta salva la possibilità di proroga di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 4 *Funzioni*

1. La Corte dei conti europea ed il datore di lavoro definiscono di comune accordo il settore di attività in cui l'END dovrà prestare servizio.

Le direzioni e le unità interessate della Corte dei conti europea, il datore di lavoro dell'END e l'END devono fare tutto il possibile per evitare conflitti di interessi e l'eventuale comparsa di tali conflitti in relazione alle funzioni dell'END nel corso del periodo di distacco. L'END è invitato in particolare a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della sua situazione familiare (in particolare, le attività professionali dei parenti stretti o importanti interessi finanziari propri o di membri della famiglia) e i compiti che gli saranno affidati durante il periodo di distacco.

Il datore di lavoro e l'END si impegnano a segnalare all'AIPN ogni cambiamento di circostanze nel corso del distacco che potrebbe dar luogo a conflitti di interessi.

2. Qualora l'unità di audit alla quale l'END deve essere assegnato ritenga che la natura delle sue attività richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, precedentemente all'assunzione dell'END deve essere ottenuta un'abilitazione.

3. Gli END cooperano con i funzionari e il personale temporaneo della Corte dei conti europea e svolgono i compiti che vengono loro affidati.
4. L'END può partecipare alle missioni solamente se accompagna un funzionario o un membro del personale temporaneo della Corte dei conti europea.

In circostanze eccezionali, il membro responsabile del compito di audit cui l'END è assegnato può derogare a questa regola sulla base di un mandato specifico conferito all'END e dopo aver ottenuto la certezza che non vi sono potenziali conflitti di interessi. L'END non può in alcuna circostanza rappresentare la Corte dei conti europea per assumere impegni (finanziari o di altra natura) o negoziare in sua vece.

5. La Corte dei conti europea resta l'unica responsabile dell'approvazione dei risultati dei compiti svolti dall'END, nonché della firma degli atti che ne derivano.
6. In caso di inosservanza dei paragrafi 1 e da 3 a 5, la Corte dei conti europea può porre fine al distacco dell'END ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 5 *Diritti e obblighi*

1. Durante il periodo di distacco:
 - a) gli END esercitano le loro funzioni e regolano la loro condotta preoccupandosi unicamente degli interessi della Corte dei conti europea;
 - b) gli END si astengono dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano arrecare pregiudizio alla dignità della loro funzione o ledere gli interessi della Corte dei conti europea;
 - c) l'END che, nell'esercizio delle sue funzioni, debba esprimere un parere su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza, è tenuto ad informarne l'unità o la direzione alla quale è stato assegnato;
 - d) l'END non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti facenti riferimento all'attività dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso la Corte dei conti europea. Tale autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione prevista sia di natura tale da ledere gli interessi della Corte dei conti europea o dell'Unione europea;
 - e) i diritti derivanti da lavori eseguiti dagli END nell'esercizio delle loro funzioni sono versati alla Corte dei conti europea;
 - f) gli END sono tenuti a risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui sono assegnati o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle loro funzioni;

- g) gli END sono tenuti ad assistere e consigliare la gerarchia del servizio presso il quale sono distaccati e sono responsabili di fronte a questa gerarchia dell'esercizio delle funzioni che sono loro affidate;
 - h) gli END non accettano istruzioni dal proprio datore di lavoro o dall'amministrazione nazionale. Essi non effettuano alcuna prestazione per il proprio datore di lavoro, per altre persone, società private o amministrazioni pubbliche;
 - i) gli END beneficiano delle indennità e dei rimborsi spese di cui al capitolo III;
 - j) gli END possono partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Corte dei conti europea qualora l'interesse della Corte dei conti europea lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione di un END a un corso si tiene conto del suo interesse ragionevole, con particolare riguardo allo sviluppo della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.
2. Durante e dopo il distacco, gli END sono tenuti ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o in relazione all'esercizio delle loro funzioni; essi non devono in alcun modo comunicare, a persona non autorizzata, documenti o informazioni non ancora resi pubblici né utilizzare tale materiale per il proprio beneficio personale.
 3. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo durante il distacco, la Corte dei conti europea può porre fine al distacco dell'END ai sensi dell'articolo 8.
 4. Al termine del distacco, l'END resta soggetto all'obbligo di agire con integrità e discrezione con riguardo all'esercizio delle nuove mansioni che gli verranno affidate e all'accettazione di taluni incarichi o benefici.

Articolo 6

Livello, esperienza professionale e conoscenze linguistiche

1. Per essere distaccato presso la Corte dei conti europea, l'esperto nazionale deve aver maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno in posti equivalenti a quelli del gruppo di funzioni AD definiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. Il datore di lavoro dell'END deve fornire alla Corte dei conti europea, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi dodici mesi.
2. Per poter svolgere le mansioni che gli saranno affidate, l'END deve possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale.

Articolo 7
Interruzione del distacco

1. Il distacco può essere interrotto previa autorizzazione della Corte dei conti europea e alle condizioni da questa fissate. Per tutta la durata di tali interruzioni:
 - a) il versamento delle indennità di cui all'articolo 14 è sospeso;
 - b) il rimborso delle spese di cui agli articoli 16 e 17 è corrisposto solo se l'interruzione avviene su richiesta della Corte dei conti europea.
2. La Corte dei conti europea informa il datore di lavoro dell'END.

Articolo 8
Fine del distacco

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda della Corte dei conti europea o del datore di lavoro dell'END con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'END, con lo stesso preavviso e su riserva dell'accordo della Corte dei conti europea.
2. In circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:
 - a) dal datore di lavoro dell'END, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;
 - b) per accordo tra la Corte dei conti europea e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'END alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'END lo richiedano;
 - c) dalla Corte dei conti europea, in caso di indisponibilità di stanziamenti di bilancio o di mancato rispetto da parte dell'END o del datore di lavoro degli obblighi cui è soggetto a titolo del presente regime.
3. Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), la Corte dei conti europea ne informa immediatamente l'END e il datore di lavoro.

CAPITOLO II: CONDIZIONI DI LAVORO

Articolo 9
Sicurezza sociale

1. Precedentemente all'inizio del distacco, il datore di lavoro dell'END certifica alla Corte dei conti europea che l'END rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco,

alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all'amministrazione pubblica da cui dipende e che quest'ultima si assume l'onere delle spese sostenute all'estero.

2. Se l'END non è assicurato contro i rischi d'infortunio, la Corte dei conti europea stipulerà un'assicurazione in suo favore contro tali rischi.

Articolo 10 *Orario di lavoro*

1. L'END è soggetto alle norme in vigore presso la Corte dei conti europea in materia di orario di lavoro.
2. Per tutta la durata del distacco, l'END lavora a tempo pieno. In casi eccezionali, su richiesta motivata e compatibilmente con gli interessi della Corte dei conti europea, l'AIPN può autorizzare un END a lavorare a tempo parziale, previo accordo del datore di lavoro. In tal caso, la durata del congedo annuale verrà ridotta conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 11 *Assenza per malattia*

1. In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'END avverte tempestivamente il proprio superiore gerarchico, indicando il suo attuale recapito. Per ogni assenza superiore a tre giorni, l'END è tenuto a presentare un certificato medico e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dalla Corte dei conti europea.
2. Se il totale delle assenze per malattia o infortunio di durata non superiore a tre giorni supera, nell'arco di dodici mesi, i dodici giorni, l'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia.
3. Se l'assenza per malattia è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'END (se tale periodo supera il mese), le indennità previste all'articolo 14, paragrafo 1, vengono automaticamente sospese. La presente disposizione non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del distacco dell'interessato.
4. Tuttavia, l'END vittima di un incidente connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco continua a ricevere l'intera indennità per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.

Articolo 12 *Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi*

1. Gli END hanno diritto a due giorni lavorativi e mezzo di congedo per ogni mese intero di servizio prestato (trenta giorni per anno civile). La durata del congedo annuale è

ridotta ad un giorno lavorativo per mese intero di servizio prestato in caso di lavoro a metà tempo e ad un giorno lavorativo e mezzo per mese intero di servizio prestato in caso di lavoro a tre quarti di tempo.

2. Il congedo può essere usufruito in una o più volte, a scelta dell'END, e compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Su richiesta motivata, gli END possono ottenere un congedo speciale nei casi seguenti:
 - matrimonio dell'END: quattro giorni;
 - malattia grave del coniuge: fino a tre giorni;
 - decesso del coniuge: quattro giorni;
 - malattia grave di un ascendente: sino a due giorni;
 - decesso di un ascendente: due giorni;
 - nascita o matrimonio di un figlio: due giorni;
 - malattia grave di un figlio: sino a due giorni;
 - decesso di un figlio: quattro giorni.
4. Oltre ai casi elencati al paragrafo 3, su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro dell'END, la Corte dei conti europea può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale retribuito per ogni periodo di dodici mesi. Le domande vengono esaminate caso per caso.
5. Tuttavia, agli END non si applicano le disposizioni relative ai giorni di viaggio, all'età e alla categoria previste dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
6. I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo rimborsati.

Articolo 13

Congedo di maternità

1. In caso di congedo di maternità, all'END si applicano le norme vigenti in materia presso la Corte dei conti europea. All'END in congedo di maternità vengono versate le indennità calcolate in base all'articolo 14.
2. Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro dell'esperta nazionale preveda un congedo di maternità più lungo, il distacco viene interrotto per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dalla Corte dei conti europea.

Un periodo equivalente al periodo di interruzione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse della Corte dei conti europea lo giustifica.

3. In alternativa, l'esperta nazionale può chiedere un'interruzione del periodo di distacco pari all'intero periodo concesso per il congedo di maternità. In tal caso si applicano anche le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.

CAPITOLO III: INDENNITÀ E SPESE

Articolo 14

Indennità di soggiorno

1. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a una indennità di soggiorno giornaliera pari a 125,26 euro.

Se l'END non ha beneficiato di alcun rimborso per le spese di trasloco, un'indennità supplementare mensile gli sarà corrisposta conformemente alla seguente tabella:

Distanza (in Km) tra il luogo di residenza e quello di destinazione	Importo in euro
0 - 100	0
> 100	80,51
> 300	143,12
> 500	232,58
> 800	375,72
> 1 300	590,41
> 2 000	706,73

La suddetta indennità è versata mensilmente alla scadenza.

2. Le indennità devono essere versate anche per i periodi di missione, di congedo annuale, speciale e di maternità, nonché per i giorni festivi ufficiali della Corte dei conti europea.
3. Agli END che, nel corso dei tre anni conclusi sei mesi prima dell'inizio del distacco, hanno risieduto abitualmente o esercitato la propria attività principale a una distanza pari o inferiore a 100 km dalla sede di distacco, è corrisposta un'indennità giornaliera ridotta del 75 %.

Ai fini della presente disposizione, le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli END distaccati per uno Stato diverso da quello della sede di distacco o per un'organizzazione internazionale non vengono prese in considerazione.

4. Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END riceve un anticipo forfetario pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità di soggiorno giornaliere a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva dalle funzioni presso la Corte dei conti europea prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, l'END è tenuto a rimborsare la parte di tale importo corrispondente alla durata del periodo di servizio non effettuato.
5. L'END informa la direzione Risorse umane della Corte dei conti europea in merito ad eventuali indennità analoghe percepite da altra fonte. Gli importi di tali indennità vengono dedotti dalle indennità versate dalla Corte dei conti europea ai sensi del paragrafo 1.
6. Il livello delle indennità giornaliere e mensili è soggetto a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, per rispecchiare l'adeguamento degli stipendi base dei funzionari della Corte dei conti europea a Lussemburgo.

Articolo 15

Indennità forfettaria supplementare

1. Ad eccezione del caso in cui il luogo di residenza sia situato a una distanza pari o inferiore a 100 km dalla sede di servizio, all'END viene corrisposta, se del caso, un'indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra lo stipendio annuale lordo che gli è versato dal suo datore di lavoro di origine (meno gli assegni familiari), maggiorato dell'indennità di soggiorno corrispostagli dalla Corte dei conti europea, e lo stipendio base di un funzionario di grado AD7, primo scatto.
2. Tale indennità viene adeguata una volta l'anno, senza effetto retroattivo, per rispecchiare l'adeguamento degli stipendi base dei funzionari della Corte dei conti europea.

Articolo 16

Luogo di residenza e sede di distacco

1. Ai fini del presente regime, si considera luogo di residenza il luogo in cui l'END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro immediatamente prima del distacco. La sede di distacco è il luogo in cui è situata l'unità della Corte dei conti europea presso la quale l'END è distaccato. Entrambi i luoghi devono essere menzionati nello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
2. Qualora, al momento del distacco, l'END si trovi già distaccato per conto del suo datore di lavoro in un luogo diverso da quello in cui è situata la sede principale di quest'ultimo, si considera luogo di residenza quello tra i due luoghi più vicino alla sede di distacco.

Articolo 17
Spese di viaggio

1. L'END il cui luogo di residenza è situato a più di 100 km dalla sede di distacco ha diritto al rimborso delle spese di viaggio:
 - a) per se stesso:
 - dal luogo di residenza alla sede di distacco, all'inizio del periodo di distacco;
 - dalla sede di distacco al luogo di residenza, alla fine del periodo di distacco;
 - b) per il coniuge e i figli a carico, nel caso in cui essi coabitino con l'END e il trasloco debba essere rimborsato dalla Corte dei conti europea:
 - dal luogo di residenza alla sede di distacco, all'inizio del periodo di distacco;
 - dalla sede di distacco al luogo di residenza, alla fine del periodo di distacco.
2. Le spese di viaggio sono rimborsate conformemente alle disposizioni in vigore presso la Corte dei conti europea.
3. In deroga al paragrafo 1, gli END che possano dimostrare di aver cambiato il luogo in cui eserciteranno l'attività principale una volta concluso il distacco hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio verso tale luogo nel rispetto dei limiti sopra citati.

In nessun caso potrà essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe diritto in caso di ritorno al luogo di residenza.
4. Se ha proceduto al trasloco dal luogo di residenza alla sede di distacco, l'END ha diritto al rimborso annuale forfettario per sé, per il coniuge e per i figli a carico, pari alle spese di viaggio di andata e ritorno dalla sede di distacco al luogo di residenza secondo le disposizioni in vigore alla Corte dei conti europea.
5. La Corte dei conti europea non rimborsa nessuno dei costi citati ai paragrafi precedenti qualora siano sostenuti dal datore di lavoro.

Articolo 18
Spese di trasloco

1. Laddove l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 14, paragrafo 5 non siano applicabili, l'END può trasferire i propri effetti personali dal luogo di residenza alla sede di distacco, a spese della Corte dei conti europea e previa autorizzazione di quest'ultima, secondo le disposizioni della sezione 3D dell'Allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e le disposizioni in vigore presso la Corte dei conti europea in relazione al rimborso delle spese di trasloco, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il distacco iniziale deve avere una durata di due anni;
 - b) la sede di distacco dell'END deve essere situata a una distanza pari o superiore a 100 km dal luogo di residenza;
 - c) il trasloco deve essere ultimato entro sei mesi dalla data di inizio del distacco;
 - d) le spese di trasloco non sono rimborsate dal datore di lavoro (in caso di rimborso parziale da parte del datore di lavoro, l'importo corrispondente sarà dedotto dall'importo rimborsato dalla Corte dei conti europea);
 - e) l'END deve trasmettere alla Corte dei conti europea gli originali di preventivi, ricevute e fatture, nonché un attestato in cui il datore di lavoro dichiara di non prendere a carico le spese di trasloco (o indichi la parte delle spese di trasloco prese a carico).
2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, qualora il costo del trasloco verso la sede di distacco sia stato rimborsato dalla Corte dei conti europea, l'END ha diritto, alla fine del distacco, previa autorizzazione, al rimborso delle spese di trasloco dalla sede di distacco al luogo di residenza, conformemente alle disposizioni interne in vigore concernenti il rimborso delle spese di trasloco, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), ed il trasloco sia ultimato entro sei mesi dalla fine del distacco.
 3. L'END il cui distacco si concluda su sua richiesta o su richiesta del datore di lavoro prima che siano trascorsi due anni non ha diritto al rimborso delle spese di trasloco verso il luogo di residenza.
 4. L'END che possa dimostrare di aver cambiato il luogo in cui eserciterà l'attività principale una volta finito il distacco ha diritto al rimborso delle spese di trasloco verso questo luogo, a condizione che tali spese non superino l'importo a cui avrebbe avuto diritto in caso di trasloco verso il luogo di residenza.

Articolo 19

Missioni e spese di missione

1. L'END può essere inviato in missione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 del presente regime.
2. L'END che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di missione in conformità della sezione 3F dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee ed alle disposizioni in vigore presso la Corte dei conti europea.

CAPITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20

Disposizioni amministrative

L'END entra in servizio il primo o il sedici del mese.

Articolo 21

Adeguamento del regime

Le disposizioni del presente regime, che sono analoghe alle disposizioni contenute nello statuto dei funzionari o nel regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, vengono adeguate automaticamente in funzione di ogni eventuale modifica di tali regolamenti.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente decisione annulla e sostituisce la decisione n. 34-2004 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso la Corte dei conti europea da una istituzione superiore di controllo nazionale e la decisione n. 33-2005 recante il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso la Corte dei conti europea.

Fatto a Lussemburgo, il 02.03.2010

Per la Corte dei conti

Vítor Caldeira
Presidente